

PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA COSTITUZIONE DEGLI STATI GENERALI DELL'ODONTOIATRIA

I rappresentanti della Comunità Accademica Odontoiatrica, delle Associazioni Scientifiche e Professionali in odontoiatria, delle Istituzioni, delle Associazioni Sindacali della Comunità degli studenti in odontoiatria e la Commissione per gli Iscritti all'Albo degli Odontoiatri della FNOMCeO convengono quanto segue:

Art. 1

Si costituiscono gli Stati Generali dell'Odontoiatria che rappresentano l'intera professione odontoiatrica in tutti i suoi ambiti istituzionali, accademici, associativi e sindacali allo scopo di portare la voce della professione sia di fronte alle Istituzioni sia di fronte all'opinione pubblica sulle questioni concernenti la promozione della tutela del diritto alla salute dei cittadini quale valore previsto dalla Costituzione (art. 32) e le tematiche afferenti la professione odontoiatrica stessa.

Art. 2

I componenti degli Stati Generali dell'Odontoiatria rappresentano congiuntamente e disgiuntamente, previo specifico mandato, gli orientamenti degli Stati Generali stessi nelle varie occasioni ed ambiti in cui vengono discusse le questioni afferenti la professione odontoiatrica.

Art. 3

La sede degli Stati generali è costituita presso l'Ufficio Odontoiatri della FNOMCeO in Roma.

Le riunioni degli Stati Generali vengono convocate in questa prima fase di attuazione dal Presidente della Commissione per gli Iscritti all'Albo degli Odontoiatri della FNOMCeO, anche su richiesta dei componenti degli Stati Generali stessi.

La riunione viene convocata senza obbligo di formalità e si svolge generalmente presso l'Ufficio Odontoiatri della FNOMCeO o qualora risultasse opportuno presso qualsiasi altra sede.

Art. 4

D'intesa fra tutti i componenti degli Stati Generali si procederà, qualora lo si ritenesse opportuno, a costituire anche formalmente una associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e in tale prospettiva dovrà essere redatto un atto costitutivo ed uno specifico statuto.

Nell'atto costitutivo saranno indicati il rappresentante legale degli Stati Generali, l'Organo di amministrazione dell'associazione e le modalità di nomina degli Organi stessi.

Art. 5

Viene costituito un gruppo di lavoro composto da un rappresentante per ciascuna componente degli Stati Generali al fine di dare attuazione a quanto previsto dal presente protocollo.

Roma, 17 luglio 2015.

Letto firmato e sottoscritto.

NOMINATIVO	FIRMA

